

Code. N. 134
Ref. N. 627



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Luigi Di Lalla	Presidente
Dott. Nicola Magaletti	Giudice
Dott.ssa Raffaella Simone	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.2926/2006 R.G.

Aff. Cont, riservata all'udienza del giorno 22 novembre 2006

e vertente

TRA

██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Coratella, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE ROMANO.

ATTRICE

CONTRO

M. ██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Pepe.

CONVENUTA



O G G E T T O

Annulamento e/o annullabilità – prodotti di intermediazione finanziaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10/3/2006 [redacted] – premesso che nel mese di ottobre 2000, su proposta del sig. [redacted], promotore finanziario della Banca 121, aveva sottoscritto il piano finanziario "My Way", descritto quale piano previdenziale particolarmente vantaggioso, a capitale garantito e contemplante la facoltà di recesso senza limiti di tempo e senza penale, obbligandosi a versare un rateo mensile di L.450.000; che nel corso della frettolosa trattativa il promotore non aveva assunto alcuna informazione sulla sua esperienza in materia di investimenti, né le aveva consegnato copia della documentazione sottoscritta; che solo da successive notizie di cronaca aveva appreso di aver sottoscritto ben diverso contratto, comportante la concessione di un finanziamento per l'acquisto di obbligazioni ed azioni, con un'onerosa penale di estinzione; che il contratto in questione presentava diversi profili di illegittimità ed in specie: 1) illiceità della causa, per violazione del provvedimento della Banca d'Italia disciplinante i fondi comuni d'investimento; 2) conflitto d'interesse, in violazione dell'art.21, c.1, lett. c) del T.U.F., come specificato dall'art.26 del Regolamento Consob 11522/98, con danno certo e predeterminato per l'investitore, in spregio dell'art.32 del Regolamento; 3) nullità per mancata previsione della facoltà di recesso ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.30 del T.U.F., essendo stato sottoscritto il contratto "fuori sede", ovvero fuori dei locali della Banca intermediaria attraverso la proposta di acquisto sollecitata dal promotore finanziario, nonché per omissione di informazioni o per incompatibilità del prodotto con il profilo del cliente, in violazione

degli artt. 28 e 29 del regolamento; 4) eccessiva onerosità della penale per l'anticipata estinzione; - chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullabilità, e/o l'inefficacia e/o la risoluzione per grave inadempimento del contratto e condannarsi la ~~_____~~ ~~_____~~ alla restituzione integrale di quanto percepito o della somma comunque dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché ordinarsi all'istituto convenuto l'effettuazione delle necessarie comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, invocando in subordine la dichiarazione d'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8, sez. II, del contratto e del pegno sul fondo comune, ai sensi degli artt. 1469 bis, terzo comma, n.6 e 1469 quater, in ogni caso con risarcimento dei danni, patrimoniali e non, determinanti in € 6.946,27 per la componente obbligazionaria, ed in € 6.368,79 per la componente azionaria, o nella diversa misura dovuta per legge, con vittoria di spese.

Con comparsa del 10/5/2006 si costituiva la convenuta deducendo che la validità del piano finanziario in contestazione era stata riconosciuta da numerosi tribunali e che l'attrice, cui erano state fornite tutte le necessarie informazioni, aveva regolarmente sottoscritto i moduli contrattuali, consegnati in copia.

Negava pertanto la società la violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal Tuf e delle ulteriori prescrizioni del regolamento Consob, contestando l'assunto carattere menzognero della campagna pubblicitaria ed invocando il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

In data 24/5/2006 l'attrice depositava istanza di fissazione di udienza, cui seguiva la nota di precisazione delle conclusioni della convenuta.

All'udienza collegiale del 22/11/2006 la causa è stata discussa dalle parti e riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il piano finanziario denominato "My Way" costituisce un patto complesso, comprendente più contratti funzionalmente collegati.

La convenuta ha infatti erogato all'attrice un finanziamento dell'importo di L.73.356.100, al tasso del 6,15%; finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari, rimborsabile in trent'anni, mediante 353 rate mensili costanti di L.450.000.

Con tale finanziamento la [REDACTED] ha acquistato, per l'importo di L. 32.422.061, quote del Fondo Comune di investimento "Spazio Finanza Concentrato", con il residuo titoli obbligazionari, ciascuno al prezzo di € 22,7319.

I titoli a reddito fisso, acquistati ad un prezzo ben inferiore al valore nominale, permettono al cliente di acquisire alla scadenza un capitale certo, di importo predeterminato, tale da garantire il recupero della sorte capitale e di una parte degli interessi versati alla banca per il rimborso del finanziamento.

L'aumento di valore delle quote del Fondo Comune di investimento, alla scadenza del contratto, dovrebbe assicurare al sottoscrittore, oltre al recupero degli interessi non coperti dal valore nominale dei titoli a reddito fisso ed alle spese di gestione dei titoli, un profitto più o meno elevato, correlato all'andamento dei mercati finanziari.

Il rendimento dei fondi costituisce la componente aleatoria dell'operazione, condizionata dall'andamento dei mercati finanziari nei trent'anni successivi alla sottoscrizione.

I titoli sono stati quindi inseriti in un deposito titoli, intestato all'attrice e costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia della rimborso del finanziamento.

Il piano infine è coperto da garanzia assicurativa gratuita per il cliente, che ne consente il compimento a termine in caso di eventi futuri gravi che compromettano la capacità reddituale, quali la morte o la grave invalidità permanente del sottoscrittore.

Quanto alla facoltà unilaterale di recesso dal piano, la stessa comporta il pagamento di un corrispettivo, diretto a compensare l'altro contraente dalla concessione di tale facoltà a proprio rischio: il cliente non perde le somme versate, ma le stesse vengono computate ai fini della determinazione della somma residua da versare per lo scioglimento del rapporto di finanziamento del quale il sottoscrittore ha puntualmente beneficiato.

In sostanza l'accordo contempla l'erogazione di un finanziamento a lungo termine per l'acquisto immediato di strumenti finanziari, garantito da pegno su titoli, custoditi dalla banca, e da copertura assicurativa.

La componente obbligazionaria dell'operazione garantisce all'aderente al piano, al termine del rapporto, un capitale certo e di importo predeterminato, la componente azionaria offre la possibilità di disporre di un ulteriore importo, condizionato dall'andamento dei mercati finanziari, frequentemente positivo nel medio e lungo termine.

E' noto che l'investimento in fondi azionari è un'operazione aleatoria, che risente delle oscillazioni del mercato soprattutto nel breve periodo, mentre nel lungo termine riduce gli effetti delle variazioni negative.

Quanto alle modalità di instaurazione del rapporto contrattuale, l'offerta di strumenti finanziari o di servizi di investimento fuori sede, cioè in luogo diverso dalla sede legale

o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento soggiace alle prescrizioni dei commi 6 e 7 dell'art.30 del d.lgs. n.58/1998, in forza dei quali l'efficacia di tali contratti e delle proposte contrattuali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese; né corrispettivo, al promotore finanziario od al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha sostenuto d'aver sottoscritto il contratto - avente ad oggetto un patto complesso comprendente più contratti funzionalmente collegati, ovvero l'erogazione di finanziamento per l'acquisto di titoli ed obbligazioni - secondo le modalità "fuori sede", mediante sottoscrizione della proposta di acquisto sottoposta al suo esame dal promotore finanziario Galatone Pasquale (cfr. pag.26 della citazione).

Tale circostanza di fatto non è mai stata in alcun modo contestata nella comparsa di costituzione della convenuta, cui ha fatto seguito l'istanza della [redacted] di fissazione dell'udienza collegiale di discussione della causa.

In virtù pertanto di quanto previsto dall'art.10, comma 2 bis del d.lgs. n.5/2003, aggiunto dall'art.4 del d. lgs. n.310/2004, l'allegazione dell'effettuazione della proposta contrattuale fuori sede deve ritenersi pacifica.

D'altra parte la tardiva asserzione della convenuta, nella pagina 12 della memoria conclusionale, dell'esistenza di prova contraria alla stipulazione del piano finanziario fuori sede, non è confortata dalla documentazione prodotta dalla stessa parte.

La proposta di adesione al piano My Way n.69477, sottoscritta in data 16/10/2000 dall'attrice (doc. 2 di parte convenuta), risulta infatti priva dell'indicazione del luogo di sottoscrizione del modulo, mentre reca nell'intestazione la dicitura: " spett. Banca 21 - Filiale di 64 - a mezzo promotore finanziario [redacted]"

Ma peraltro evidenziato che la scheda per l'individuazione del profilo cliente reca nell'intestazione "Filiale [redacted]", mentre l'attestazione di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti del 16/10/2000, al pari del primo rilascio di informazioni datato 6/10/2000, indica quale luogo di consegna [redacted]

In virtù dei rilievi innanzi svolti la proposta contrattuale deve quindi ritenersi effettuata alla [redacted] fuori sede, sicché a pena di nullità della pattuizione contrattuale, va verificata l'osservanza delle prescrizioni innanzi richiamate.

Nel caso in esame la facoltà di recesso in pendenza del termine di efficacia della proposta, ovvero nei sette giorni successivi alla sottoscrizione della stessa, senza spese, né corrispettivo, non è indicata nell'atto del 16/10/2000 (doc. 2 della convenuta), che richiama esclusivamente la ben diversa ipotesi del recesso dal rapporto a tempo indeterminato, peraltro solo per la parte del contratto relativa alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, all'esito in ogni caso del perfezionamento del vincolo contrattuale.

Di tale facoltà non vi è peraltro traccia negli ulteriori documenti prodotti dalla banca, in specie la scheda per l'individuazione del profilo cliente e l'attestazione di consegna del documento generale sui rischi negli investimenti.

La prescrizione non può del resto ritenersi osservata con il richiamo ad altri documenti, quali il prospetto informativo per l'offerta al pubblico di quote dei Fondi Comuni di investimento mobiliare (cfr.pag.2 del contratto), sia perché il richiamo risulterebbe per nulla trasparente e sia perché la banca non ha mai dedotto la previsione della facoltà in atti o documenti richiamati.

Per tali ragioni, che esimono dal valutare gli ulteriori profili di invalidità prospettati dall'attrice, va dichiarata la nullità del piano finanziario "My Way" concluso fra le parti nell'ottobre 2000.

Conseguentemente la [REDACTED] va condannata a restituire alla [REDACTED] le somme versate dalla stessa, in ragione dell'importo di € 232,40 (1.450.000) mensili, con decorrenza dalla conclusione del contratto, sino alla data di sospensione del versamento dei ratei, oltre agli interessi legali dalla domanda, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della messa in mora, al soddisfo.

Attesa la natura dell'obbligazione restitutoria, costituente debito di valuta, non compete il maggior danno previsto dal secondo comma dell'art.1224 c.c., né in generale il risarcimento dei danni, non avendo l'attrice dedotto e provato se e quali ulteriori conseguenze pregiudizievoli abbia sofferto per l'indisponibilità della somma di denaro in questione.

Nessun onere di comunicazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia va infine posto a carico della convenuta, non avendo l'attrice documentato l'effettiva segnalazione del

suo nominativo nel detto archivio informatico in relazione al piano finanziario oggetto di causa.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della convenuta soccombente.

Segue per legge la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M.


Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 10/3/2006, da [redacted] nei confronti della MPS Banca Personale s.p.a., così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto denominato "My Way", stipulato fra le parti nell'ottobre 2000, per violazione dell'art.30, commi 6 e 7 del d.lgs. n.58/1998;
- 2) condanna la [redacted] alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme riscosse in esecuzione del contratto di cui al punto 1), in ragione di € 232,40 (L.450.000) mensili, con decorrenza dalla conclusione del contratto sino alla sospensione del versamento dei ratei, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna la [redacted] al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 4.848,00, di cui € 348,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva fra le parti.

Così deciso in Bari il 31/1/2007

Il Giudice estensore

Dott.ssa Raffaella Simone



Il Presidente

Dott. Luigi Di Lalla



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
OGGI, 22 FEB 2007

CANCELLIERE CZ




REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al ministero pubblico di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme si rilascia a richiesta del Avv. Giuseppe Romano x [redacted] in forma esecutiva.

Bari, 26 FEB 2007

F.to IL CANCELLIERE GI
(Avv. Maria De Jona)



La presente copia conforme alla esecutiva si rilascia a richiesta del sig. Avv. Giuseppe Romano

Bari, 26 FEB 2007

IL CANCELLIERE GI
(Avv. Maria De Jona)

De Jona

